

*Sentenza, Tribunale di Padova, 30 giugno 2015*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Zambotto ha pronunciato ex art. 2034 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:  
CLIENTE

ATTORE

contro  
BANCA :

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note conclusive.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione svolge domanda di ripetizione dell'indebito in relazione al contratto di conto corrente n.(omissis) stipulato in data 29.10.2001 con l'allora Banca e chiuso il 14.12.2007, deducendo il difetto della forma scritta, per mancata sottoscrizione della banca, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, nulle per indeterminatezza, e l'usurarietà dei tassi.

Si è costituita la Banca deducendo l'infondatezza della domanda di ripetizione anche ai sensi dell'art. 2034 c.c. in relazione all'anatocismo.

La causa è stata istruita con consulenza tecnica contabile del CTU (omissis), depositata in data 28.2.2015.

Quanto alla documentazione, parte attore ha prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dell'intero periodo di vigenza del rapporto; nel contratto, datato 12.11.2001, sono espressamente indicati i tassi debitori e creditori, la pari periodicità della capitalizzazione, con clausola specificamente approvata, le spese applicate e la cms indicata solo in misura percentuale.

La domanda è fondata nei limiti per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente si osserva che non si ravvisa la rilevanza delle deduzioni delle parti circa la qualifica di consumatore dell'attore, qualifica da cui nel caso di specie non discende alcuna conseguenza giuridica.

**Difetto forma scritta**

Il contratto in atti è sottoscritto dal correntista e non dalla banca.

Sul punto si ritiene di dover richiamare la pronuncia della Suprema Corte n. 4564 del 2012 secondo cui equipollente alla produzione in giudizio del documento è la manifestazione di volontà resa per iscritto alla controparte contrattuale, compreso l'invio degli estratti conto.

Si legge nella citata sentenza che *"a prescindere da ciò va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del*

*Sentenza, Tribunale di Padova, 30 giugno 2015*

*contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826100; Cass. 9543102; Cass. 22223106). Anche quindi a non ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso".*

Aderendo a tale ipotesi, che la scrivente ritiene preferibile, anche alla luce di un principio di buona fede nell'esecuzione dei rapporti, risulta che la Banca, oltre ad aver prodotto il contratto di conto corrente, abbia manifestato la propria volontà negoziale attraverso l'invio degli estratti del conto corrente di cui in esame.

Ne discende l'infondatezza delle censure circa l'applicazione di interessi al tasso ultralegale in difetto di valida pattuizione.

#### **Anatocismo**

Trattandosi di conto corrente successivo all'aprile 2000, l'anatocismo è legittimo in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000, articoli 2 e 6.

La convenuta ha infatti previsto la pari periodicità della capitalizzazione con clausola specificamente sottoscritta.

#### **Commissione di massimo scoperto.**

La clausola relativa appare nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c..

Dai documenti in atti, infatti, risulta prevista unicamente la misura percentuale; tali dati non sono evidentemente sufficienti, atteso che non è chiarito cosa debba intendersi per massimo scoperto, se il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, o, piuttosto, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, o vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista (cfr. Trib. Milano 4.7.2002), né risulta specificato il periodo di tempo sulla base del quale calcolare l'addebito.

Ne consegue che i relativi importi vanno scomputati dal saldo.

#### **Usura**

Alla luce della sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata.

Con motivazioni pienamente condivisibili, la Suprema Corte, infatti, partendo dalla definizione di commissione di massimo scoperto contenuta nelle istruzioni di vigilanza, afferma, come peraltro già sostenuto nella sentenza della Cassazione n. 870 del 18.1.2006, che tale voce costituisce non un interesse in senso tecnico, bensì un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente, il quale non può però non considerarsi un costo collegato all'erogazione del credito, con la conseguenza di computarlo ai fini della determinazione del tasso soglia.

Tale interpretazione risulta poi avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia, da ritenersi di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p.

L'art. 2 bis d.l. 185 del 2008, convertito in L. 2 del 2009, infatti, disciplina espressamente la commissione di massimo scoperto e specificamente prevede che la stessa sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art.

*Sentenza, Tribunale di Padova, 30 giugno 2015*

1815 c.c., dell'art. 644 c.p.e degli articoli 2 e 3 della legge 7.3.1996, n. 108; le istruzioni dell'agosto 2009 della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi comprendono tra le voci da comprendere nel calcolo anche le commissioni di massimo scoperto.

La formula corretta è quindi quella del TAEG, che calcola l'usura secondo i dettami della legge 108/96

Accertata l'usura, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. — non è pacificamente ritenuta valida per tutti contratti di credito — è la non debenza di alcun interesse, spesa o commissione collegata all'erogazione del credito e computata al fine della verifica dell'usura dei tassi.

Venendo quindi alla metodologia di calcolo in concreto da adottare, non può applicarsi la formula c.d. Banca d'Italia.

Le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo.

Tali istruzioni non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge.

In applicazione dei suddetti criteri, ne discende che fra le ipotesi indicate dal CTU, (omissis), nella sua relazione, congruamente motivata e che la scrivente, propria, la soluzione corretta è quella che individua un credito del correntista pari a € 10.652,14, derivante dall'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi addebitati nei periodi di riscontrato superamento della soglia usura.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (3.10.2012), non essendo neppure dedotta la mala fede della banca.

Spettano altresì le spese sostenute per la procedura di mediazione (€ 248,00), così come quelle per la redazione della perizia di parte (€ 200,00) per ricevere copia degli estratti conto (C 270), oltre € 450,00 per contributo unificato.

Le spese di lite sono a soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta le nullità e l'ineffettività degli addebiti di cui in parte narrativa applicati al conto corrente di cui è causa e per l'effetto condanna la convenuta BANCA Spa a pagare all'attore la somma di € 10.652,14, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (3.10.2012) alla data della presente decisione.

Condanna altresì la parte convenuta BANCA Spa a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi ed € 1.168,00 per rimborso spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu così come già liquidate.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione Padova, 30 giugno 2015

*Sentenza, Tribunale di Padova, 30 giugno 2015*

Il Giudice  
dott. Caterina Zambotto

**EX PARTE CREDITORIS**